|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 80 del 28/10/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc181007985)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc181007986)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc181007987)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc181007988)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 1](#_Toc181007989)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE 4](#_Toc181007990)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**Procedimento n. 7-TFT 2024/2025**

**Decisione n. 8-TFT 2024/2025 relativa al**

**deferimento Prot. n. 6387/1115 pfi 23-24/PM/ag del 10 settembre 2024**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 21 ottobre 2024 a seguito del deferimento n. 6387/1115 pfi 23-24/PM/ag del 10 settembre 2024 a carico del sig. MORENO LUCHETTI e delle società A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL FC e U.S. PALOMBESE ha pronunciato la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento del 10 settembre 2024 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

1 - il sig. **Moreno Lucchetti,** all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso inviato messaggi vocali ai sigg.ri Edoardo Pettinari e Federico Cuccagna, entrambi calciatori tesserati per la società U.S. Palombese, al fine di persuaderli a porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara U.S. Palombese – A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC del 20.4.2024, valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Marche; nello specifico il sig. Moreno Lucchetti, tramite il servizio di messaggistica *WhatsApp*, ha inviato al sig. Edoardo Pettinari due messaggi vocali del seguente testuale tenore ed al sig. Federico Cuccagna il messaggio vocale riportato testualmente di seguito per ultimo: “*Ciao Edo, che volete fa sabato? battaglia o una merennata? che dovimo fa?*”, “*daje che dopo nandranno vengo a fa lo direttore alla Palombese … puntiamo per vincere, che lì c’è qualcuno che non capisce di calcio, aggià c’ho avuto contatti*”, “*oh turbo, che deete fa? Che ce volete tirà a partita? Spero proprio de no, eh?*”;

**2 -** la società **A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Moreno Lucchetti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- la società **U.S. Palombese** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Edoardo Pettinari e Federico Cuccagna, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata:

*”” - sig. Edoardo Pettinari, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Palombese:*

*- violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di aver ricevuto dal sig. Moreno Lucchetti, calciatore tesserato per la società A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC, due messaggi vocali con i quali lo stesso ha cercato di persuaderlo a porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara U.S. Palombese – A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC del 20.4.2024, valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Marche; nello specifico il sig. Moreno Lucchetti, tramite il servizio di messaggistica WhatsApp, ha inviato al sig. Edoardo Pettinari due messaggi vocali del seguente testuale tenore: “Ciao Edo, che volete fa sabato? battaglia o una merennata? che dovimo fa?” e “daje che dopo nandranno vengo a fa lo direttore alla Palombese … puntiamo per vincere, che lì c’è qualcuno che non capisce di calcio, aggià c’ho avuto contatti”;*

*- sig. Federico Cuccagna, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Palombese:*

*- violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di aver ricevuto dal sig. Moreno Lucchetti, calciatore tesserato per la società A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC, un messaggio vocale con il quale lo stesso ha cercato di persuaderlo a porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara U.S. Palombese – A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC del 20.4.2024, valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Marche; nello specifico il sig. Moreno Lucchetti, tramite il servizio di messaggistica WhatsApp, ha inviato al sig. Federico Cuccagna un messaggio vocale del seguente testuale tenore: “oh turbo, che deete fa? Che ce volete tirà a partita? Spero proprio de no, eh?”.””*

Con provvedimento dell’11 settembre 2024 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con discussione fissata per il giorno 30 settembre 2024, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

In data 27 settembre 2024 su motivata richiesta della Procura federale, il Tribunale ha disposto il rinvio della discussione alla udienza del 14 ottobre 2024 ed il provvedimento è stato ritualmente comunicato via PEC a tutte le parti del procedimento.

**Il dibattimento**

Alla sopra indicata udienza sono comparsi l’avv. Massimo Giuseppe Adamo, in rappresentanza della procura federale e l’avv. Alessandro Pettinari in rappresentanza dei deferiti signor Moreno Luchetti, presente personalmente, e della società Borgo Mogliano Madal; nessuno è comparso per l’altra società deferita U.S. Palombese.

Va premesso che l’avv. Pettinari ha inviato in data 14 ottobre 2024 una memoria difensiva: il deposito è tardivo per cui la memoria è stata stralciata dagli atti del procedimento.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati.

L’avv. Pettinari ha ribadito che i due messaggi audio oggetto di contestazione inviati dal Luchetti Moreno ai due calciatori suoi amici erano ironici, di tono scherzoso e canzonatorio e quindi non avevano alcun contenuto illecito e non erano diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato dell’incontro che doveva essere disputato.

Inoltre ha sottolineato il fatto che la gara si era svolta regolarmente e che il risultato conseguito sul campo derivava soltanto dal diverso valore competitivo delle due squadre.

Infine ha evidenziato che la società BORGO MOGLIANO MADAL non era assolutamente a conoscenza degli audio inviati dal suo tesserato Moreno Luchetti.

Il rappresentante della procura ha chiesto l’applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti, mentre l’avv. Pettinari ha chiesto il proscioglimento per i deferiti da egli rappresentati e, in subordine, l’applicazione di una sanzione al minimo edittale e con ogni beneficio di legge.

Al termine della discussione, il Tribunale ha deciso di rinviare la decisione al 21 ottobre 2024, anche al fine di poter ascoltare i messaggi audio oggetto di contestazione: in tale data si è proceduto al tale adempimento e quindi all’emanazione della decisione.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto in quanto dagli atti di indagine, dalla documentazione depositata in atti ed dall’ascolto dei messaggi risulta provato che il Moreno Luchetti abbia messo in atto un comportamento che rientra nelle fattispecie previste dall’art. 30 comma 1 CGS.

L’audizione dei messaggi ed il loro contenuto consente di affermare che il Luchetti ha messo in atto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara.

Va qui ricordato che l’illecito sussiste anche se risulta che la gara ha poi avuto uno svolgimento regolare e quindi anche se quanto messo in atto dal soggetto deferito non ha avuto effetto alcuno.

Dall’ascolto dei messaggi non emerge in alcun modo che gli stessi avessero un contenuto ironico o scherzoso e le parole usate dal Luchetti non lasciano dubbi in merito al fatto che i messaggi fossero diretti ad alterare lo svolgimento della gara ed a condizionarne il risultato.

Infatti nei tre messaggi il Luchetti di fatto ha invitato i due calciatori ad affrontare l’incontro in maniera del tutto amichevole, cioè favorendo la sua squadra, chiedendo nel primo messaggio al Pettinari se in occasione dell’incontro si dovesse mettere in atto una battaglia o fare “ *una merennata “,*  ed aggiungendo nel secondo messaggio una promessa per una futura collaborazione, affermando che l’anno successivo lui sarebbe andato a fare il direttore alla Palombese, la squadra del Pettinari, e che si sarebbe puntato a vincere il campionato.

Stesso contenuto ha il messaggio rivolto al Cuccagna al quale il Luchetti ha ricolto queste testuali parole:

*: “oh turbo, che deete fa? Che ce volete tirà a partita? Spero proprio de no, eh?”.”” .*

Anche qui è evidente l’invito ad affrontare l’incontro in maniera, blanda, amichevole, quasi arrendevole, cioè in modo che l’incontro non rappresentasse un ostacolo per la squadra del Luchetti il Borgo Mogliano Madal.

L’ascolto dei messaggi consente di dire che non viene percepito alcun tono scherzoso o ironico nelle parole usate dal Luchetti e che si percepisce che lo scopo degli stessi è quello di ottenere un comportamento arrendevole nello svolgimento della gara e quindi gli stessi avevano l’intento di alterare lo svolgimento della gara.

Peraltro il fatto che il Luchetti dopo aver inviato il primo messaggio al Pettinari, quello in cui di fatto chiedeva di affrontare l’incontro in maniera blanda “ *fare una merennata “,* ne ha inviato un altro - quello contenente la promessa di una futura collaborazione quale futuro direttore della Palombese - che rafforzava la prima richiesta

Inoltre va ricordato che la giurisprudenza in materia di illecito sportivo ha più volte affermato che in casi come quello in esame dove deve essere stabilito se i colloqui o i messaggi avessero un contenuto prettamente scherzoso - come sostenuto anche in questo frangente dal deferito - vada verificata quale sia stata la reazione dei soggetti che hanno ricevuto le telefonate o i messaggi, ovvero il Pettinari e il Cuccagna, i quali dopo aver ricevuto la comunicazione di chiusura delle indagini nella quale risultavano indagati per la violazione dell’art. 30 comma 7 CGS, ovvero per la mancata informazione alla Procura dei messaggi ricevuti hanno patteggiato la pena.

Va qui evidenziato che, come risulta negli atti istruttori, il Pettinari ha percepito il messaggio ad egli rivolto come una richiesta di affrontare la gara in maniera arrendevole tanto è vero che egli nelle dichiarazioni rilasciate alla procura ha precisato che dopo aver ricevuti i messaggi del Luchetti, egli:

a) ha risposto “ *che avremmo giocato seriamente e sportivamente. “;*

b) ha inviato gli audio al gruppo whatsapp della squadra, in qualità di capitano, *“ al fine di spronare la squadra a giocare una partita “tirata”.*

E’ quindi certo che la percezione del Pettinari è stata quella di aver ricevuto una richiesta di “ accomodamento “ della partita con esclusione di alcun tono scherzoso o ironico neli messaggi del Luchetti.

Stessa considerazione vale per il Cuccagna il quale ha dichiarato di aver inviato l’audio al gruppo whatsapp della squadra *“ per motivare la squadra. “.*

Quindi anche sotto il profilo della percezione degli audio, viene confermato che si è trattato di atti diretti a alterare lo svolgimento o il risultato della gara.

Per tali motivi il Tribunale ritiene che sussiste il comportamento di illecito sportivo commesso dal Luchetti che deve essere sanzionato in base a quanto prevede l’art. 30 CGS.

Inevitabile è la sussistenza della responsabilità oggettiva della società Borgo Mogliano Madal F.C. per la quale era tesserato Luchetti Moreno nel momento di compimento dei comportamenti illeciti sopra evidenziati e che comunque ha consentito al Luchetti di metterli in atto.

Sussiste infine anche la responsabilità oggettiva della società U.S. Palombesea titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Edoardo Pettinari e Federico Cuccagna per l’omessa denuncia alla Procura dei comportamenti messi in atto dal Luchetti nei loro ,confronti obbligo previsto dall’art. 30, comma 7 CGS.

Alla luce di tutto ciò, il tribunale ritiene che ai deferiti sia congruo irrogare le sanzioni indicate nel dispositivo, tutte da scontare nella stagione sportiva in corso nel campionato di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento, le seguenti sanzioni:

1. al sig. MORENO LUCHETTI la squalifica per 4 (quattro) anni

* alla società A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL FC l’ammenda di € 3000,00 (tremila/00) e la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontare nel campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2024/2025
* alla società U.S. PALOMBESE l’ammenda di € 1000,00 (mille/00)

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 21 ottobre 2024.

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 28 ottobre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE

Reclamo n. 1/CSAT 2024/2025

DECISIONE N. 2/CSAT 2024-2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 21 ottobre 2024 a seguito del reclamo n.1-CSAT 204/2025 promosso dalla società S.S.D. ACADEMY C.F.C. SRL in data 11/10/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 06/11/2024 comminata all’allenatore ANTONIO ROTA dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 09/10/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Francesco Paoletti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società S.S.D. ACADEMY C.F.C. SRL in data 11/10/2024 ha proposto il reclamo n. 1-CSAT 2024/2025 avverso la sanzione della squalifica fino al 6.11.2024 comminata all’allenatore ROTA ANTONIO dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 232 del 09/10/2024, sostenendo che il tesserato non avrebbe commesso i comportamenti addebitategli e perciò chiedendo la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi di quanto dispone l’art. 137 comma 3 lettera b) CGS il reclamo è inammissibile in quanto è stata comminata una squalifica fino al 6 novembre 2024 a partire dal 9 ottobre 2024, data di pubblicazione del C.U. n. 32 della Delegazione Provinciale di Ancona, sanzione che non è impugnabile essendo inferiore ad un mese.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo in base all’art. 137 C.G.S..

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 21 ottobre 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 28 ottobre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 07/11/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 281/10/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |